REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/17 DEL 26.5.2009

Oggetto: **Deliberazione della Giunta regionale n. 29/15 del 22 maggio 2008. Integrazioni e modifiche dell'art. 20 delle direttive, rubricato "Autorizzazioni temporanee in assenza del Piano di Utilizzo del Litorale.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che con la delibera del 22 maggio 2008, n. 29/15, la Giunta regionale ha stabilito di adottare in via definitiva le "Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale".

L'Assessore al riguardo ricorda che le stesse all'art. 20, rubricato "Autorizzazioni temporanee in assenza del Piano di Utilizzo del Litorale", stabiliscono che sino all'adozione e all'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di Utilizzo del Litorale, possono essere rilasciate esclusivamente autorizzazioni temporanee, per un periodo non superiore a 4 giorni, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive e cinematografiche.

L'Assessore prosegue informando che sempre più frequentemente durante il periodo estivo i Servizi del demanio e patrimonio, territorialmente competenti, ricevono richieste finalizzate ad occupare, con strutture di facile rimozione, superfici di aree demaniali marittime per svolgere attività di pubblico spettacolo soprattutto nelle forme di manifestazioni temporanee ludico/sportive, i cosiddetti "grandi eventi", in taluni casi capaci di attrarre un considerevole numero di spettatori, che si protraggono per periodi superiori ai quattro giorni.

L'Assessore rileva che queste iniziative favoriscono il rilancio turistico e sono meritevoli di accoglimento, rendendo necessario, per la loro realizzazione, apportare alcune modifiche e integrazioni al precitato articolo 20.

L'Assessore propone quindi il rilascio di autorizzazioni temporanee, per un periodo non superiore a dieci giorni, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive e cinematografiche e riferisce che al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all'evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture ed il ripristino dello stato dei luoghi.

L'Assessore evidenzia, inoltre, la necessità di subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla prestazione di idonee garanzie, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per responsabilità civile verso terzi, danni ambientali e patrimoniali al compendio e alle aree limitrofe concesse per gli eventi connessi alla manifestazione.

Le garanzie devono essere prestate sotto forma di polizza assicurativa:

Categoria 1) occupazione di aree demaniali marittime di importanti dimensioni (superiori a mq. 500 e fino a mq. 1000).

Garanzia n. 1 - Danni ambientali e patrimoniali del compendio concesso e aree limitrofe per un massimale di euro 1.500.000;

Garanzia n. 2 - Responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 2.500.000;

Categoria 2) occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq. 1000 e fino a mq. 5.000)

Garanzia n. 1 - Danni ambientali e patrimoniali del compendio concesso e aree limitrofe per un massimale di euro 3.000.000;

Garanzia n. 2 - Responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 5.000.000.

La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio della autorizzazione per l'evento e l'anno successivo alla data di conclusione dello stesso.

L'Assessore puntualizza infine che il rilascio di tutte le autorizzazioni è soggetto al pagamento del canone e del sovracanone e propone che il sovracanone versato per la realizzazione di attività di pubblico spettacolo che prevedono l'occupazione di aree demaniali marittime di importanti e vaste

dimensioni, sia destinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella percentuale dell'80%, al Comune che ospita l'evento.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

- di approvare in via preliminare l'articolo 20 delle Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" nel testo riformulato di seguito esposto:

"Art. 20 Autorizzazioni temporanee in assenza del Piano di Utilizzo del Litorale.

Sino all'adozione e all'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano di Utilizzo del Litorale, possono essere rilasciate esclusivamente autorizzazioni temporanee, per un periodo non superiore a 10 giorni, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, sportive e cinematografiche, che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione.

Al predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due successivi all'evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla prestazione delle garanzie, in relazione alle categorie di appartenenza di seguito specificate, per responsabilità civile verso terzi, danni ambientali e patrimoniali al compendio e alle aree limitrofe concesse per gli eventi connessi alla manifestazione.

Le garanzie devono essere prestate sotto forma di polizza assicurativa:

Categoria 1) occupazione di aree demaniali marittime di importanti dimensioni (superiori a mq. 500 e fino a mq. 1000).

Garanzia n. 1 - Danni ambientali e patrimoniali del compendio concesso e aree limitrofe per un massimale di euro 1.500.000;

Garanzia n. 2 - Responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 2.500.000;

Categoria 2) occupazione di aree demaniali marittime di vaste dimensioni (superiore a mq. 1000 e fino a mq. 5.000)

Garanzia n. 1 - Danni ambientali e patrimoniali del compendio concesso e aree limitrofe per un massimale di euro 3.000.000;

Garanzia n. 2 - Responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 5.000.000.

La copertura assicurativa è riferita al periodo intercorrente tra la data di inizio della autorizzazione per l'evento e l'anno successivo alla data di conclusione dello stesso";

- di subordinare il rilascio di tutte le autorizzazioni al pagamento del canone e del sovracanone dovuto. L'importo versato a titolo di sovracanone per la realizzazione di attività di pubblico spettacolo che prevedono l'occupazione di aree demaniali marittime di importanti e vaste dimensioni è destinato, nella percentuale dell'80%, al Comune che ospita l'evento.

La presente deliberazione è inviata all'esame della Conferenza permanente Regione-Enti Locali ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1/2005.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Sebastiano Sannitu